

101 giugno 1972

VERBALE DI ACCORDO

Addi, 15 GIU. 1972

tra

la ditta COSTRUZIONI MECCANICHE LONATI di Lonati Francesco & figli s.n.c. - Via S. Polo 11 - Brescia, rappresentata dal Sig. Francesco Lonati e dal Sig. Lonati Tiberio

e

i Rappresentanti Sindacali Aziendali: Zaccaria Cesare, Abeni Luigi, Fusi Mario, Viola G. Pietro

in riferimento alle richieste presentate con lettera del si è concordato quanto segue:

DIRITTI SINDACALI

- a) L'azienda riconosce quale organismo di fabbrica la Rappresentanza Sindacale Aziendale; RAS
- b) all'interno della Rappresentanza Sindacale Aziendale saranno eletti i dirigenti della stessa i cui nominativi saranno comunicati dai sindacati provinciali all'Associazione Industriale Erg scima come previsto dalle vigenti norme contrattuali;
- c) la Rappresentanza Sindacale Aziendale è l'agente contrattuale a livello aziendale;
- d) ai Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale sono estese le tutele dell'accordo interconfederale 18.4.1966;
- e) i Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale fruiranno di un monte ore retribuito, pari a quanto previsto dalla legge e dal contratto, da utilizzare per l'adempimento del loro incarico;
- f) in caso di esame con la Direzione aziendale di specifico problema che interessi il singolo reparto, i Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale potranno essere assistiti dal "CONSULENTE" di reparto, segnalato preventivamente alla Direzione di volta in volta;
- g) la Direzione metterà a disposizione della Rappresentanza Sindacale Aziendale, per l'esecuzione del suo mandato, il "locale mensa".

.../... segue

M E N S A

Lunedì 22 maggio 1972 si sono incontrati presso l'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Brescia, la Direzione dell'Azienda nella persona del Sig. Francesco Lonati, i Dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale e i Signori Dante Franceschetti e Gianni Panella in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Provinciali, l'Assessore Avv. Bazzoli:

- 1) Sapere che lo consenta il tempo tra la concessione delle relative autorizzazioni e quello necessario per la costruzione, l'azienda si impegna a rendere funzionante entro il dicembre 1973, presso la sede dello stabilimento, il servizio della mensa per tutti i dipendenti;
- 2) per il periodo che va dal 1.6.1972 al 31.12.1973, in attesa che la mensa diventi operante, l'azienda corrisponderà a tutti i dipendenti un'indennità sostitutiva di Lit. 125.- (centoventicinque) giornaliere.
Istituita la mensa tale erogazione verrà sospesa ed il relativo importo girato alla gestione mensa quale contributo aziendale.

CONCOTTINO

L'azienda esaminerà con la Rappresentanza Sindacale Aziendale tutti gli aspetti materiali relativi ai reparti:
ATTREZZERIA - LE - REPARTI AUSILIARI.

PARCHEGGIO

Considerato che non esistono soluzioni immediate possibili, l'azienda cercherà di dare all'argomento in oggetto una logica soluzione.

ASPIRATORI

L'azienda installerà, qualora il fornitore possa mantenere il termine di consegna, gli aspiratori nei reparti già concordati con la Rappresentanza Sindacale Aziendale in occasione della fermata per ferie 1972.

INAM - INAIL

Per le assenze dovute a malattia o infortunio superiori ad un mese, l'azienda, previo accordo con gli istituti previdenziali stessi, anticiperà le indennità onde consentire ai dipendenti di ricevere, alle normali scadenze di pagamento, il salario globale spettante.

.../... segue

Verbale di Accordo

PASSAGGI DI CATEGORIA

La Direzione esaminerà con la Rappresentanza Sindacale Aziendale eventuali casi anormali e rispetto delle norme contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto

P/ LA RAPPRESENTANZA SINDACALE
AZIENDALE

P/ LA DITTA

Albeni
Dei
Gianni
Gianni

[Handwritten signature]

V

CONVENZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
OPERAI DELL'INDUSTRIA
(Accordo Interconfederale 1973)

A OPERAI CONTINUI

A/1 Poichè i tempi assegnati consentono a un operaio ben addestrato di superare consistentemente il rendimento 95 (specialmente nelle lavorazioni in cui il tempo uomo è prevalente sul tempo macchina), e constatato che la linea di cottimo attuale è poco incentivante oltre tale rendimento, nel ricalcolare, dal corrente mese di dicembre 1972, le quote orarie sulla base di 40 ore settimanali, come prevede l'art. 6 punto 2 del CCNL 8.1.1970, la linea di cottimo orario, nelle zone degli alti rendimenti, viene maggiorata più del previsto 20% come illustrato nel diagramma allegato.

In pratica con la nuova linea, che è una retta spezzata, rispetto alla curva precedente, nei punti caratteristici si sale:

- quota minima di pertenze: da 105 a 120 lire/ora
- " rendimento 80 : da 105 " 120 lire/ora
- " " 90 : da 140 " 170 lire/ora
- " " 100 : da 172 " 220 lire/ora
- " " 110 : da 175 " 240 lire/ora
- oltre rendimento 110 si prosegue senza limiti con lo stesso incremento rettilineo del tratto 100 + 110

È ovvio che, come in precedenza, ci sarà una linea di cottimo unica, valevole per tutti gli operai dell'azienda che lavorano a cottimo, cioè con tempi assegnati e rendimento controllato.

*Uv...
Lavoro Continuo
non separato.*

*do uov
ha 10/10*

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

A/3 Quando un operaio normalmente cottimista non lavora a cottimo, si prevede che venga liquidato in uno dei tre modi seguenti:

- 1 - Con la media di cottimo (nota 1) se l'operaio è stato prelevato a fare quel determinato lavoro in base a sue specifiche doti di capacità (es. lavori sperimentali, trasformazioni) o per sostituire operai assenti in punti critici della produzione.
- 2 - Con il 85% della media di cottimo (nota 1) quando l'operaio esegue normali lavori di produzione non ancora temporizzati o in fase di assestamento. In questo caso comunque il prezzo non dovrà essere mai inferiore alla quota base di partenza della linea di cottimo.
- 3 - Con la quota base di partenza della linea di cottimo nel caso di attesa per mancanza lavoro o per altri motivi non imputabili all'operaio stesso, anche se nel frattempo gli vengono assegnati lavori sporadici per non lasciarlo del tutto inattivo.

*Ulteriori info
Polverina G. di
P. S. C. P. I. O.*

Nota 1 Media di cottimo conseguita dall'operaio nel mese precedente per lavori di breve durata (alcune ore) o nel trimestre precedente per lavori di consistente durata (alcuni giorni).
Se però nel mese o nel trimestre precedente l'operaio ha lavorato a cottimo per meno del 50% del suo tempo di presenza, si deve prendere come riferimento la media del reparto, poiché la media individuale non è sufficientemente attendibile.

[Signature]

Addi 10 luglio 1973

tra:

la s.n.c. Costruzioni Meccaniche Lonati rappresentata dal suo titolare Signor Francesco Lonati

e

I Rappresentanti Sindacali Aziendali

si conviene quanto segue:

A titolo di integrazione del premio di produzione per l'anno 1973, in occasione delle ferie, verranno erogate £. 22.000.= (ventiduemila) a tutti i dipendenti in 12mi in relazione ai mesi di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Costruzioni Meccaniche Lonati



p. I Rappr. Sindacali Az.li






